



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Programmazione**

## Programma ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro



### Scheda regionale

Norme e Programmazione regionale in tema di servizi per il  
lavoro e politiche attive

Aggiornamento al 31 maggio 2016



Italialavoro

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| GOVERNANCE .....                           | 3  |
| 1. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO ..... | 3  |
| 2. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO .....    | 11 |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

## REGIONE TOSCANA

### Norme e Programmazione regionale in tema di servizi per il lavoro e politiche attive

#### GOVERNANCE

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Assessorato</b>  | <b>Cristina Grieco</b>   |
| <b>Direzione Istruzione e Formazione</b><br><br><b>Strutture subordinate</b><br>Settore educazione e istruzione<br>Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato<br>Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno<br>Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia<br>Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena<br>Settore programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore<br>Settore sistema regionale della formazione. programmazione leFP, apprendistato e tirocini | <b>Paolo Baldi</b>       |
| <b>Direzione Lavoro</b><br><br><b>Strutture Subordinate</b><br>Settore lavoro<br>Settore servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato<br>Settore servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno<br>Settore servizi per il lavoro di Massa carrara, Lucca e Pistoia<br>Settore servizi per il lavoro di Pisa e Siena  | <b>Francesca Giovani</b> |
| <b>Direttore Regionale Inclusione Sociale</b>   | <b>Monica Piovi</b>      |

#### 1. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

|                   |  |
|-------------------|--|
| 1.1 Normativa SPL | <p><a href="#">Legge Regionale n. 52 del 6 agosto 1998</a> Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego</p> <p><a href="#">Legge Regionale n. 56 del 14 novembre 2001</a> "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 52 (norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego)"</p> <p><a href="#">Legge Regionale n. 29 del 4 luglio 2001</a>. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro.</p> |
|-------------------|--|

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><a href="#"><u>Legge Regionale n. 62 del 21 dicembre 2001</u></a>, Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego)</p> <p>Proposta di legge n. 2</p> <p><a href="#"><u>Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002</u></a> - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (attuata con il Regolamento 47/r del 2002), attraverso la quale è stato istituito il sistema regionale del lavoro - La presente Legge ha razionalizzato la precedente normativa.</p> <p><a href="#"><u>Legge Regionale n. 20 del 1 febbraio 2005</u></a> Con la presente Legge la Regione ha modificato la LR n. 32/2002 recepito la L. n. 30/2004 con riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle autorizzazioni alle società di intermediazione della manodopera;</li> <li>• ai requisiti per l'accreditamento delle società di servizi di informazione e orientamento;</li> <li>• alle modalità di collocamento di disabili e svantaggiati;</li> <li>• alla regolamentazione dell'apprendistato.</li> </ul> <p>La presente Legge ha rafforzato le politiche di sostegno alla continuità e stabilità occupazionale</p> <p>Ha, inoltre istituito l'albo regionale per le APL e l'elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro e disciplina per il loro riconoscimento</p> <p>La Regione ha promosso il raccordo del sistema regionale per l'impiego con soggetti accreditati attraverso convezioni e misure finanziarie.</p> <p>Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione, nel caso in cui stipulino una convenzione con la Provincia, possono erogare interventi di politiche attive rivolte a soggetti svantaggiati e disabili, ex art 13, del D.lgs n. 276/2003,.</p> <p>La Regione definisce gli obiettivi qualificanti la formazione in apprendistato e ne disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione per la formazione esterna di tutti e tre le tipologie di contratto previste.</p> <p>Sulla base delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 la Provincia garantisce all'interno della Commissione Tripartita provinciale, istituita dalla stessa, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate.</p> <p>Viene inoltre istituito un Comitato tecnico formato dal medico legale e da un esperto in servizi sociali che vanno a comporre la commissione medica competente per l'accertamento dello stato di disabilità.</p> <p>Viene inoltre istituito il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, dove è garantita la presenza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, con il compito di proporre alla Giunta regionale la ripartizione del Fondo stesso e le modalità di verifica dello stesso.</p> <p><b>DGR n. 922 del 4 novembre 2013</b> che modifica il DPGR n. 7/R 2004 Stato di disoccupazione e la <b>DGR n. 1114 del 16 dicembre 2013</b> che modifica gli articoli 22 bis e 22 ter della LR n. 32/2002 e DPRG n. 7/R 2004 - Gli articoli da 5 a 11 riscrivono la scheda anagrafica. Nella Rubrica del Capo II del DPGR n. 7/R 2004 la parola "anagrafica" viene sostituita da "Scheda</p> |
|--|---|

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>anagrafico professionale” <b>articoli. 1, 2, 10</b> ex D.M. del 30 ottobre 2007, dove tale scheda indica il documento compilato dai CPI contenente le informazioni professionali e di disponibilità lavorative dell’utente.</p> <p>L’art. 13, che sostituisce l’art. 12 del DPGR n. 7/R, introduce la possibilità da parte dell’utente, al fine di comprovare attraverso un’autocertificazione il proprio stato di disoccupazione, di utilizzare la via telematica tramite il Sistema Informativo - SIL regionale, fermi restando i requisiti caratterizzanti lo stato di disoccupazione.</p> <p>L’art. 13, lett. c) contiene, inoltre, la clausola, per cui l’utente si impegna ad attivarsi ed intraprendere azioni finalizzate all’inserimento/reinserimento nel Mercato del Lavoro secondo le modalità definite nel Patto di Servizio (art. 15)</p> <p>L’art. 14 definisce un’<b>offerta congrua di lavoro</b> sostituendo i requisiti previsti dal DPGR n. 7/R 2004.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del Patto di Servizio si ritiene congrua qualsiasi offerta anche non corrispondente ai profili professionali per i quali l’utente ha dichiarato in precedenza la propria disponibilità</li> <li>- proposta lavorativa a tempo pieno determinato o indeterminato per un periodo superiore ai 6 mesi</li> <li>- eliminato il requisito dei chilometri e modificato quello temporale (80 min dal domicilio)</li> <li>- aggiunto il c. 4 che rinvia alla normativa nazionale la definizione dei requisiti che caratterizzano i percettori di ammortizzatori sociali</li> </ul> <p>L’art. 15 sostituisce ciò che era previsto nell’art 14 del DPGR n. 7/R 2004 e ridefinisce sostanzialmente il Patto di Servizio. Nello specifico, al c. 3, si stabilisce che esso deve essere definito entro 60 gg dal colloquio di primo orientamento ed in questa occasione si definiscono diritti e doveri delle parti e il piano di azioni personalizzate del PAL che costituiscono il PAI.</p> <p>Si è inoltre introdotto l’elemento temporale: nel Patto infatti si dice che l’utente almeno ogni 6 mesi è obbligato a confermare il proprio stato di disoccupazione, pena la perdita di tale status.</p> <p>L’art. 16 della <b>DGR 1114/2013</b> introduce l’art 14 bis, al DPGR 7/R 2004 “obiettivi ed indirizzi ai servizi all’impiego” che con Delibera regionale stabilisce le azioni che debbano essere effettuate per favorire l’incontro tra domande ed offerta al fine del contrasto alla disoccupazione</p> <p>L’art. 17 della <b>DGR n. 1114/2013</b>, sostituendo l’art 15, del DPGR n. 7/R 2004, specifica i casi in cui si ha la conservazione dello stato di disoccupazione. Vengono ridotti i termini da 30 giorni a 15 giorni entro i quali l’utente può fare istanza ai CPI in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.</p> <p>L’art. 18 della <b>DGR n. 111420/13</b>, sostituisce l’art. 16, del DPGR n. 7/R 2004 ed introduce due nuove condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione ossia: conferma periodica dello stato di disoccupazione, mancata presentazione dell’istanza di conservazione della stessa.</p> <p><a href="#">Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012</a> - Modifiche alla LR n.32/2002 in materia di tirocini”.</p> <p><b>Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2015</b> - Capo II - Disposizioni in materia di prima attuazione di servizi per il lavoro e di politiche attive.</p> |
|--|--|

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>1.2 Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” - C.d. Legge Delrio</b></p> | <p><b>La Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. n. 56/2014. Modifiche alle Leggi Regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011 e n. 65/2014”</b>, detta norme per la Città metropolitane a di Firenze e per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle Province.</p> <p>La riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle Province, dei processi aggregativi dei Comuni e dell’istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province e Città metropolitana che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente Legge.</p> <p>A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta Regionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, adotta Proposte di Legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.</p> <p>Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull’istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro previste dalla LR n. 32/2002 (T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p> <p>Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente Legge, le seguenti funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della presente Legge, in materia di: Agricoltura, Caccia e pesca nel mare e nelle acque interne, orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici, Ambiente.</p> <p>Sono oggetto di trasferimento ai Comuni (la LR n. 70/2015 aggiunge “e alle unioni dei Comuni”) le seguenti funzioni, esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente Legge, in materia di: Turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici (la LR n. 70/2015 apporta la seguente modifica “compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici”), Sport, Tenuta degli albi regionali del terzo settore, Forestazione.</p> <p>La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono.</p> <p>La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese che costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.</p> <p>È istituita la Conferenza Regione-Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da un protocollo d’intesa sottoscritto, entro</p> |
|--|--|

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge (modificato dalla LR n. 70/2015 in "entro il 31 dicembre 2015"), dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze.</p> <p>In materia di formazione professionale (la LR n. 70/2015 aggiunge che "Le funzioni di formazione professionale, si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (leFP) e di apprendistato"), gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro 30 giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale, sentiti i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.</p> <p>Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipula di accordi (la LR n. 70/2015 sostituisce le parole stipula di accordi con le seguenti "mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2") tra Regione e Province o Città metropolitana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (La LR n. 70/2015 aggiunge "gli accordi sono formalizzati con delibera della Giunta Regionale").</p> <p>Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto Regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.</p> <p>La Giunta Regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento (la LR n. 70/2015 aggiunge "La riorganizzazione può prevedere che, nell'ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l'efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite").</p> <p>Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi, con Delibera della Giunta Regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione (come modificato dalla LR n. 70/2015).</p> <p>Le Province e la Città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento,</p> |
|--|---|

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014 (come modificato dalla LR n. 70/2015).</p> <p>Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'art. 1, c. 96, lett. a), della L. n. 56/2014 (come modificato dalla LR n. 70/2015).</p> <p>In deroga a quanto previsto dalla presente Legge, gli oneri di gestione delle sedi delle Province e della Città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, possono essere assunti a Carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016 (comma aggiunto dalla LR n. 70/2015).</p> <p><b>Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2015</b> - Capo II - Disposizioni in materia di prima attuazione di servizi per il lavoro e di politiche attive.</p> <p>Art. 27 - Funzioni della regione - dal 1.1.2016<br/> Art. 28 - Convenzione per la gestione operativa dei CPI e delle Politiche Attive del Lavoro<br/> Art. 29 Sedi e uffici in avvalimento<br/> Art. 30 efficacia<br/> Art. 31 norma finanziaria</p> <p><b>DGR n. 1023 del 26 ottobre 2015 "Approvazione delle schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Toscana sui servizi per l'impiego".</b></p> |
| 1.3 Masterplan per i servizi per il lavoro/ Linee guida o repertorio degli Standard di servizio | <p><a href="#">DGR n. 348 del 19 aprile 2004</a>, "Masterplan dei servizi per il lavoro, in attuazione della L.R. 32/2002 e del conseguente regolamento 47/r" - Nel Masterplan si individuano gli standard minimi di funzionamento dei servizi per il lavoro in riferimento a CPI, servizi territoriali e sportelli. Si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i servizi: accoglienza, consulenza e servizi per l'occupabilità, servizi alle imprese, e alla PA, incontro domanda offerta di lavoro, gestione della struttura, gestione del sistema informativo e si procede all'articolazione delle attività e delle competenze richieste per ciascuna funzione sopra elencata;</li> <li>- gli indicatori di accessibilità, risorse, prodotto, risultato minimi (in relazione ad attività rilevate, utenti, risorse umane e tecniche);</li> <li>- monitoraggio e valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni (timing - tempi di attuazione).</li> </ul>  |
| 1.4 Sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro   | <p><a href="#">Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002</a> - Si istituisce l'albo regionale per le APL e l'elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro e ne disciplina criteri e modalità per il loro riconoscimento.</p> <p>La Regione promuove il raccordo del sistema regionale per l'impiego con soggetti accreditati attraverso convezioni e misure finanziarie.</p> <p>Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione possono</p>   |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <p>erogare interventi di politiche attive rivolte a soggetti svantaggiati e disabili, ex art. 13, del D.lgs n. 276/2003, ammesso che stipulino una convenzione con la Provincia.</p> <p><b>Decreto n. 5272 del 24 novembre 2011</b> Approvazione modifiche ai formulari per la presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria, a tempo indeterminato e di iscrizione all'Albo regionale delle agenzie per il lavoro e delle domande di accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro e iscrizione nell'elenco regionale - Semplificazione della domanda di autorizzazione e accreditamento attraverso procedura on line "Autorizzazioni e accreditamenti" mediante la registrazione del richiedente al sito della RT.</p> <p><a href="#">Regolamento n. 47/R del 8 agosto 2003</a> di attuazione della LR n. 32/2002 (articoli 135 e seguenti. Definizione servizi per il lavoro e criteri per accreditamento)</p> <p><a href="#">DPGR n. 22/R del 2 febbraio 2005</a> Modifica al Regolamento n. 47/R. (Art.3 Accreditamento provvisorio e d'ufficio).</p> <p><b>DD n. 1703 del 24 marzo 2005</b> Approvazione Formulari per accreditamento.</p> <p><b>DD n. 72 del 11 gennaio 2008</b> Rinnovo Accreditamento per soggetto già presente in elenco.</p> <p><b>DD n. 2791 del 20 giugno 2008</b> Iscrizione d'ufficio all'elenco dei soggetti Accreditati Servizi Orientamento per chi è accreditato per Formazione Professionale<br/>Albo attivo. Al 30 giugno 2013 sono accreditati 47 soggetti. I soggetti che erogano orientamento sono automaticamente accreditati (per cui si devono conteggiare altri 200 soggetti).</p> <p>Integrazione con <b>LR n. 82 del 28 dicembre 2015</b> - Capo II - Disposizioni in materia di prima attuazione di servizi per il lavoro e i politiche attive.</p> |           |
| <b>1.5 Agenzia Regionale per il Lavoro</b> | <p><b>Legge Regionale n. 59 del 14 ottobre 2014</b> - Modifiche alla LR n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Inserimento Art. 21 ter Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro.</p> <p>In corso di modifica "abrogazione con proposta di LR n. 2/2015 "Disposizioni di prima attuazione del D.lgs. n. 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. n. 183/2014) in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive"</p> <p>Nuova organizzazione di cui alla <b>LR n. 82 del 28 dicembre 2015</b> - Capo II - Disposizioni in materia di prima attuazione di servizi per il lavoro e i politiche attive.</p>   |           |
| <b>1.6 La rete degli operatori</b>         | <b>N° soggetti accreditati</b>   | <b>47</b> |
|  | <b>N° sportelli</b>  | <b>28</b> |
|  | <b>N° CPI</b>  | <b>45</b> |
|  | <b>Arezzo</b>  | <b>5</b>  |

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>DOCUMENTO DI LAVORO</b>          | <b>PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO</b> |  |
| <b>VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016</b> | <b>NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE</b>          |   |

|  |               |    |
|--|---------------|----|
|  | Firenze       | 14 |
|  | Grosseto      | 5  |
|  | Livorno       | 4  |
|  | Lucca         | 2  |
|  | Massa Carrara | 1  |
|  | Pisa          | 4  |
|  | Pistoia       | 4  |
|  | Prato         | 1  |
|  | Siena         | 5  |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

## 2. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>2.1 Regolamentazione sulle politiche del lavoro</b>   | <p>Nuova organizzazione regionale - <b>LR n. 82 del 28 dicembre 2015</b> - Capo II - Disposizioni in materia di prima attuazione di servizi per il lavoro e politiche attive.</p> <p>Regolamento di riferimento e Reg. n 47r/2003 s.m.i.</p> <p><b>DGR n. 117 del 23 febbraio 2016</b> - Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015.</p> |  |  |
| <b>2.2 POR FSE</b>   |   |  |  |
| <b>Adg</b>   | Elena Calistri<br>Responsabile di settore autorità di gestione del POR FSE  |  |  |
| <b>Referente</b>   | Non disponibile   |  |  |
| <b>Totale dotazione finanziaria FSE</b>  | <b>€ 732.963.216</b>  |  |  |
| <b>Assi prioritari POR</b>   | Occupazione   | 52,2%  |  |
|  | Inclusione sociale  | 20%  |  |
|  | Istruzione e formazione   | 23%  |  |
|  | Capacità istituzionale  | 0,8%   |  |
|  | Assistenza tecnica  | 4,0%   |  |
| <b>Quota di sostegno UE su Risultati attesi/Obiettivi specifici relativi al FSE (val. assoluti e percentuali) Obiettivo tematico 8 - Occupazione</b> | <b>TOTALE</b>   | <b>€ 191.303.399</b>   |  |
|  | RA 8.1<br>Aumentare l'occupazione dei giovani   | € 128.268.563<br>67,0%   |  |
|  | RA 8.2<br>Aumentare l'occupazione femminile   | € 3.664.816<br>1,9%  |  |
|  | RA 8.3<br>Lavoratori anziani, invecchia m. attivo   | € 0<br>0%  |  |
|  | RA 8.4<br>Accrescere l'occupazione degli immigrati  | € 0<br>0%  |  |
|  | RA 8.5<br>Disoccupati lunga durata/difficoltà di inserim.   | € 37.381.124<br>19,5%  |  |
|  | RA 8.6<br>Lavoratori coinvolti in situazioni di crisi   | € 18.324.080<br>9,6%   |  |
|  | RA 8.7<br>Servizi al lavoro e contrasto al sommerso   | € 3.664.816<br>1,9%  |  |
|  | <b>2.3 Piano per il lavoro annuale e pluriennale/ o piano target rilevante</b>  | <b>Legge Regionale n. 44 del 21 settembre 2011 "Progetto giovani SI"</b> |  |
|  |   | <b>DGR n. 511 del 16 giugno 2014 Piano esecutivo Regionale Toscana</b>   |  |
| <b>Delibera n. 311 del 23 marzo 2015 Piano esecutivo regionale Garanzia</b>  |   |  |  |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|   |   |
|---|---|
| (es. piano giovani, piano donne)  | <p>Giovani - Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti.</p> <p><b>Delibera n. 993 del 19 ottobre 2015</b> - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani - Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti.</p> <p><b>Delibera n. 125 del 1 marzo 2016</b> Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani - Regione Toscana - Approvazione degli aggiornamenti</p>  |
| 2.4 Contratto di ricollocazione   | <b>Non attuato</b>  |
| 2.5 Sistema dotale  | <b>Delibera n. 439 del 10 maggio 2016</b> Indirizzi per l'avvio della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione di cui al D.lgs. n. 150/2015.  |
| 2.6 Stato dell'arte sulla regolamentazione in materia di apprendistato (distinta per articoli 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 167/2011). Il D.lgs. n. 167/2011 TU dell'Apprendistato è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015 che ha ridefinito le tre tipologie di apprendistato, articoli 43, 44, 45 | <p><a href="#"><u>Legge Regionale n. 16 del 7 maggio 2012</u></a>, Modifiche alla LR n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato</p> <p><b>DGR n. 28/R del 18 giugno 2012</b> Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato)</p> <p><b>Legge Regionale 12/2012:</b> Modifiche alla LR n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 2 maggio 2012.</p> <p><b>DGR 18 maggio 2012:</b> Regolamento di esecuzione della LR n. 12/2012, in materia di apprendistato. Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di apprendistato.</p> <p><b>DPGR n. 11 del 2 febbraio 2015,</b> Modifiche al Regolamento emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di apprendistato.</p> <p><b>Art. 3 - <a href="#"><u>DGR n. 609 DEL 10 luglio 2012</u></a></b> Approvazione Indirizzi Regionali apprendistato per la qualifica e il diploma (capo II) e Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (capo III).</p> <p><b>Art. 4 - <a href="#"><u>DGR n. 609 DEL 10 luglio 2012</u></a></b> Approvazione Indirizzi Regionali apprendistato per la qualifica e il diploma (capo II) e Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (capo III).</p> <p><b>Decreto n. 6029 del 12 dicembre 2012 Allegato A</b> - Avviso regionale per la presentazione delle domande di accreditamento delle botteghe-scuola nel territorio regionale.</p> <p><b>DGR n. 982 del 12 novembre 2012 Allegato A</b> - Sistema regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola. Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Botteghe-Scuola e modalità di verifica.</p> <p><b>Art. 5 - Protocollo d'Intesa</b> tra Regione, Università, Scuole Superiori e parti sociali, per una sperimentazione di percorsi di alta formazione per conseguire</p> |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>il titolo di dottore di ricerca.</p> <p>Approvato con Delibera di Giunta lo schema di Protocollo di intesa per l'avvio del "Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore" - Decreto interministeriale n. 473/2014. È prevista la sottoscrizione da parte di MIUR, MLPS, Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e gruppo ENEL.</p> <p>Modifiche al Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".</p>   |
| <p><b>2.7 Attivazione dell'offerta formativa sull'apprendistato</b> (distinta per articoli. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 167/2011).<br/> <b>Il D.lgs. n. 167/2011 TU dell'Apprendistato è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015 che ha ridefinito le tre tipologie di apprendistato, articoli 43, 44, 45</b></p> | <p><b>Art. 3</b> - in prima attuazione si utilizza l'offerta formativa dei percorsi leFP programmati dalle Amministrazioni Provinciali per i drop-out, attraverso una procedura di riconoscimento di crediti che garantisca la durata minima (per gli apprendisti minorenni) delle 600 ore annue di formazione strutturata (secondo gli Indirizzi regionali della Regione Toscana) e si integri con il percorso di acquisizione delle competenze nell'ambito lavorativo che l'apprendista realizza in coerenza con il proprio Piano Formativo Individuale.</p> <p>Modifiche al Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" (prevedono principalmente la riduzione del monte ore di formazione).</p> <p><b>Art. 4 - Decreto n. 5841 del 12 dicembre 2012:</b> Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.</p> <p>Modifiche al Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" (prevedono principalmente il recepimento delle Linee guida nazionali del 20 febbraio 2014 e delle modifiche al TU sull'apprendistato da parte della L. n. 78/2014)</p> <p><b>DGR n. 487 del 7 aprile 2015</b> - Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento n. 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato (Allegato A)</p> <p><b>DGR n. 1131 del 24 novembre 2015</b> - Approvazione Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. (Allegati A - B)</p> <p><b>Art. 5</b> - Avviso rivolto alle Università toscane per la presentazione dei corsi di dottorato di ricerca (possibili successivi avvisi per il finanziamento).</p> |
| <p><b>2.8 Tirocini: recepimento delle linee guida in materia di tirocini extracurricolari</b> (specificare con che atto, se legge, se delibera)</p>   | <p><a href="#">Legge Regionale n.32 del 26 luglio 2002</a> e s.m.i. - Regolamento attuativo - DPGR n.47/R dell'8 agosto 2003.</p>   |
| <p><b>2.9 Sistema di certificazione delle</b></p>   | <p><b>Sistema e Repertorio definiti.</b></p>  |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| DOCUMENTO DI LAVORO          | PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |  |
| VERSIONE N° 1 DEL 01.03.2016 | NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE          |   |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>competenze (D.lgs. 13/2013 e Decreto Interministeriale del 30 giugno 2013 che recepisce l'Intesa Stato/Regioni del 22 gennaio 2015)</b></p> | <p><b>Sistema</b><br/> <b>DGR n. 532 del 22 giugno 2009:</b> Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della LR n. 32/2002".<br/> <b>DGR n. 731 del 2 agosto 2010 - DGR 532/2009</b> Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002" - integrazioni e modifiche dell' allegato A alla DGR n. 532/2009.<br/> <b>DGR n. 591 del 11 luglio 2011</b> concernente DGR n. 532/2009 "Approvazione del Disciplinare per l'attivazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 e s.m.i.". Modifica <a href="#">DGR n. 610 del 10 luglio 2012</a>: "Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali".<br/> <a href="#">DGR n. 559 del 8 luglio 2013</a> Avente ad oggetto la DGR n. 532/2009 - Approvazione del disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze LR n. 32/2002. Modifica.<br/> <b>DGR n. 1190/2015</b>, "Modifiche alla DGR n. 532/2009 e s.m.i. - Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002.</p> <p><b>Repertorio</b><br/> <b>Decreto Dirigenziale n. 3610 del 23 luglio 2009:</b> istituzione "Repertorio regionale delle figure professionali".<br/> <b>Decreto Dirigenziale n. 3056 del 17 giugno 2010</b> - "Repertorio regionale delle figure professionali approvazione di un secondo elenco di figure professionali organizzate per settori di attività economica e relative schede descrittive e dell' elenco dei profili professionali non più attivabili".</p> |
| <p><b>2.10 Norma su reddito minimo di cittadinanza (o altra misura analoga)</b></p>   | <p><b>Non presente</b></p>   |